



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 162/2020/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere relatore
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario

nella camera di consiglio del 16 dicembre 2020, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto,

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le delibere della Sezione delle Autonomie, n. 16/SEZAUT/2018/INPR e n. 12/SEZAUT/2019/INPR che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni rispettivamente sul rendiconto dell'esercizio 2017 e 2018 ed i relativi questionari;

Vista la delibera n. 25/2017/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016 e 2017;

Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;

Vista la delibera n. 17/2019/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2019;

Vista la delibera n. 9/2020/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2020;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Gavi (AL)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Viste le richieste istruttorie del 3 marzo 2020, 6 maggio 2020, 19 giugno 2020 e 11 novembre 2020, nonché tutte le successive richieste di chiarimento e di trasmissione di documentazione;

Viste le deduzioni trasmesse dall'ente locale;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore, Consigliere dott. Luigi GILI;

Vista la disposizione di cui all'art. 85, comma 1, D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, che consente lo svolgimento delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che prevede che "Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge";

Vista la disposizione introdotta dall'art. 26 ter, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, secondo cui "All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 agosto 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti 25 marzo 2020 n. 2, 15 aprile 2020 n. 3, 4 maggio 2020 n. 4, 16 giugno 2020 n. 5 e 30 ottobre 2020 n.6, con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile" previste dall'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento

delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

VISTO il decreto del 18 maggio 2020, n. 153, con cui, ai sensi dell'art. 20 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti;

VISTO che il Presidente della Corte dei conti con decreto del 27 ottobre 2020, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha ritenuto necessario mantenere le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e camere di consiglio mediante collegamento in remoto fino al termine dello stato di emergenza;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

Udito il relatore, Consigliere dott. Luigi GILI;

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura

collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Pertanto, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams.

Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6 e 85, commi 1 e 3, lett. e), prevede lo svolgimento sia delle

udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19.

La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici).

Peraltro, con Delibera del Consiglio dei Ministri è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 gennaio 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e con D.L. 30 luglio 2020 n. 83, convertito nella legge 25 settembre 2020, n. 124, sono stati prorogati alcuni termini correlati con lo stato di emergenza.

Ciò premesso, preme evidenziare, preliminarmente, che il Comune di Gavi è stato commissariato dal mese di gennaio 2020 e sino al 22 settembre 2020, allorchè si è insediata l'Amministrazione eletta.

Con nota Istruttoria del 4 marzo 2020, veniva chiesto al Comune di Gavi di integrare la documentazione, allegata al questionario sul rendiconto 2018, che risultava non pervenuta alla Sezione, in particolare, richiedendo i prospetti relativi alle spese di rappresentanza 2018, il prospetto attestante il rispetto degli obiettivi pareggio di bilancio 2018 nonchè la delibera e la annessa relazione sulla revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente, ai sensi dell'art.20 d.lgs.n.175/2016.

La documentazione, trasmessa dal Comune, evidenziava che la società C.I.T. Spa presentava significative perdite negli esercizi 2017 e 2018,

Deve precisarsi, altresì, che la società C.I.T. Spa, di proprietà totalmente pubblica, è partecipata dal comune di Gavi per il 16,194% delle quote.

Si tratta di una società pluriservizi, che ha per oggetto sociale la gestione del trasporto pubblico di cose e persone, urbano ed extraurbano, oltre ad attività connesse quali il noleggio, i trasporti scolastici e la gestione di parcheggi a pagamento.

Sono ricomprese anche attività, quali pompe funebri e trasporti connessi, lavori edili, infrastrutturali ed impiantistici e la realizzazione ed esercizio di linee auto-ferro-metro-tramviarie e di centri logistici ed intermodali.

Merita subito segnalare che nel piano di razionalizzazione periodica per il 2018, peraltro, l'Ente prevedeva il mantenimento della partecipazione anche in considerazione del fatto che, nel mese di ottobre dello stesso anno (come meglio descritto in prosieguo, v., infra),

era stato approvato un piano di ristrutturazione e risanamento a valenza quadriennale 2018-2021, con l'obiettivo del riequilibrio economico e finanziario della società.

Alla luce delle criticità emerse dall'esame della documentazione pervenuta, con nota istruttoria del 6 maggio 2020, si invitava il Comune di Gavi a trasmettere il Piano di risanamento della Società C.I.T. Spa - in realtà, mai trasmesso alla Corte di conti, difformemente dalla previsione di cui all'art. 14 del TUSP - unitamente a tutte le deliberazioni del Comune e degli organi societari, ed ogni altro elemento utile, in merito alla analisi della situazione economica e finanziaria della società, e ad una relazione sullo stato di attuazione del Piano ed agli ultimi tre bilanci approvati.

Il Comune di Gavi, in data 10 giugno 2020, ha fornito la documentazione richiesta: in particolare, per quanto concerne la società C.I.T. Spa, ha fornito, oltre al Piano di risanamento ed ai bilanci richiesti, anche lo stato di attuazione del piano aggiornato al mese di settembre 2019,

In esito ad un primo esame della documentazione pervenuta, si è reso necessario un ulteriore approfondimento in merito alla società C.I.T. Spa.

In particolare, con nota istruttoria del 19 giugno 2020, è stato richiesto se fosse stato disposto l'accantonamento ex art 21 D.Lgs. n. 175/2016 e per quali somme (in rapporto alle perdite accumulate dalla società fin dal 2017), se fosse stato previsto ed attuato, come contributo, l'intervento dei soci pubblici, se fossero stati chiesti finanziamenti, nonché il relativo esito, considerato che nella documentazione inviata si faceva riferimento alla necessità impellente ed inevitabile di un corposo inevitabile rifinanziamento.

L'ente, con nota del 15 luglio 2020, precisava che, nel 2018, aveva erogato, in favore di C.I.T. Spa, la somma di euro 60.769, quale quota di ripiano perdite 2017, e che, nel conto del bilancio 2019, era stato, altresì, accantonato l'importo di euro 74.014, ex art 21 D.Lgs. n. 175/2016.

L'ente puntualizzava, inoltre, che nel 2018 non aveva erogato a favore di C.I.T. Spa ulteriori finanziamenti, né rilasciato fidejussioni o altre garanzie.

Con ulteriore richiesta istruttoria, datata 11 novembre 2020, si invitava il Comune a trasmettere la seguente documentazione:

- bilancio 2019 (conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa);
- relazioni sullo stato di attuazione del Piano di risanamento relative al 2020;
- ogni altra informazione disponibile in merito alla situazione economico-finanziaria della società al momento attuale.

Nel contempo, rilevato che nel Piano di risanamento, datato 30 ottobre 2018, almeno, nella versione inviata alla Sezione, non erano indicati, espressamente, gli obiettivi economico-finanziari ordinati temporalmente, in primis, il risultato di esercizio, elemento che, al contrario, sia pure in negativo, emerge dall'analisi delle Relazioni trasmesse successivamente, e, sempre, su richiesta dell'Ufficio di Controllo, e datate, rispettivamente, 31 maggio 2019 e 30 settembre 2019, relative all'evoluzione della situazione finanziaria di C.I.T. spa e, quindi, allo stato di attuazione, rectius, di non attuazione del Piano, si richiedevano all'ente dettagliati chiarimenti in merito.

A seguito dell'esame, effettuato sulla documentazione complessivamente pervenuta, il Magistrato Istruttore riteneva sussistessero i presupposti per un esame collegiale e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza in funzione della discussione collegiale.

*** **

L'analisi della relazione redatta, ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dall'organo di revisione del Comune di Gavi, in relazione all'esercizio 2018, e la documentazione ulteriormente trasmessa dal Comune di Gavi nel corso dell'istruttoria, evidenziano criticità in relazione
alla partecipazione societaria in C.I.T. spa.

2. Partecipazione C.I.T. s.p.a.

a) C.I.T. Spa è una società interamente partecipata da Comuni dell'alessandrino. Il Comune di Novi Ligure, detenendo la maggioranza relativa delle azioni (il 35,73%), è l'azionista di riferimento, affiancato da Gavi (16,19 %), Serravalle Scrivia (12,64%) ed Arquata Scrivia (9,45%), con tutti gli altri Comuni a seguire con quote molto esigue (Parodi, Stazzano, Voltaggio, Bosio, Francavilla Bisio, Pasturana, Borghetto Borbera, Grondona, Mornese, Carrosio, Tassarolo, Fraconalto e San Cristoforo).

I servizi vengono erogati dalla società a vantaggio, complessivamente, di 22 Comuni, coinvolgendo una popolazione complessiva di circa 58.000 abitanti (28.340 abitanti nella sola Novi Ligure), arrivando ad interessare il territorio ligure, in particolare, sino a Busalla (GE).

Si tratta di una società pluriservizi, che ha per oggetto sociale la gestione del trasporto pubblico di cose e persone, urbano ed extraurbano, oltre ad attività connesse, quali il noleggio, i trasporti scolastici e la gestione di parcheggi a pagamento.

Sono ricomprese anche attività, quali pompe funebri e trasporti connessi, lavori edili, infrastrutturali ed impiantistici e la realizzazione ed esercizio di linee auto-ferro-metro-tramviarie e di centri logistici ed intermodali.

b) Negli anni 2017 e 2018 la società in oggetto presenta e documenta perdite di esercizio rispettivamente per 426.558 euro e per 676.624 euro.

Nel piano di razionalizzazione periodica per le partecipazioni, possedute al 31 dicembre 2018, Piano approvato con delibera del Consiglio comunale n.18, in data 30 dicembre 2019, il Comune di Gavi, nonostante gli evidenti accertati negativi risultati di esercizio, prevede il mantenimento della partecipazione, anche "...in considerazione del fatto che nel mese di ottobre 2018 è stato approvato un piano di ristrutturazione e risanamento a valenza quadriennale 2018-2021 con l'obiettivo dell'equilibrio economico e finanziario".

L'assemblea generale degli azionisti C.I.T. Spa, il 30 ottobre 2018, infatti, aveva approvato il Piano di ristrutturazione e risanamento 2018/2021, ex art. 14, co. 2, e 4, D.Lgs 175/2016, la cui redazione era stata affidata ad un advisor esterno (studio GMR con sede in Torino).

Il verbale della Assemblea attesta che "...il Piano, per sua natura, non contiene dati certi o certificati ma definisce obiettivi; il Piano contiene previsioni caratterizzate da elevata prudenza che, insieme alla terzietà ed all'esperienza dell'Advisor, costituisce il vero valore aggiunto del lavoro.

Anche guardando ad altre realtà aziendali, grandi e piccole, che, attualmente, si trovano in grande difficoltà, il Piano ruota attorno a due leve fondamentali:

- Investimenti tecnologici finalizzati al ringiovanimento della flotta aziendale, che consentono di mantenere i requisiti di partecipazione alle gare ed economie di scala;
- riduzione e riorganizzazione del personale, senza interruzioni traumatiche dei rapporti di lavoro, ma accompagnando alla quiescenza il personale, soprattutto, quello amministrativo, senza procedure assuntive, se non ove assolutamente necessarie per l'operatività dell'azienda".

L'allegato tecnico al Piano di ristrutturazione e risanamento, che, per certi versi, stranamente, fa riferimento all'intervallo temporale 2018-2023, diversamente dal Piano, che si riferisce al periodo 2018-2021, evidenzia le linee guida che si concretizzano in una serie di azioni industriali necessarie per superare la crisi aziendale, meglio di seguito descritte:

- 1) revisione delle linee urbane ed extraurbane, in accordo con gli enti appaltanti;
- 2) acquisto di 12 mezzi entro il 2021, per la sostituzione di materiale circolante vetusto;
- 3) riduzione dei servizi per un totale di 11 uscite, nel triennio 2018-2020 in ambito extraurbano;
- 4) riorganizzazione amministrativa ed esternalizzazione del back office.

L'attuazione del Piano avrebbe un forte impatto finanziario sulla Società, che si troverebbe in una situazione di cassa critica per il quinquennio 2018-2023.

In particolare, sino al 2020 occorrerebbe un apporto di almeno 2 milioni di euro mentre, in una fase successiva, a livello previsionale, i flussi positivi, generati dall'attività, renderebbero la Società autosufficiente dal punto di vista finanziario.

Le perdite di esercizio accumulate, tuttavia, richiederebbero l'intervento dei soci per circa 1,2 milioni di euro, intervento scaglionato nel periodo 2018-2020, al fine di garantire il patrimonio necessario alla società, per garantire l'esercizio dell'attività tipica e la partecipazione alle gare per l'assegnazione del servizio di trasporto pubblico come previsto dalle norme di settore.

Il Piano, dopo aver esaminato le cause storiche della crisi aziendale, analizza le variabili economiche e finanziarie alla luce delle azioni strategiche suggerite per la riduzione dei costi del personale e di gestione del parco circolante con l'acquisto di nuovi bus, azione che, comunque, inciderebbe sulle esigenze di liquidità dell'azienda.

Il risultato di esercizio è previsto in miglioramento ma sempre negativo almeno sino al 2020.

Obiettivo del Piano è mantenere l'attività di servizio al livello attuale (pur considerando la riduzione progressiva di personale) e, al contempo, ridurre i costi di esercizio.

Il Piano di ristrutturazione e risanamento in oggetto evidenzia, peraltro, come:

" La situazione aziendale, già nel novembre 2016, unitamente al quadro normativo di riferimento, avevano imposto un primo Piano di ristrutturazione, approvato dagli organi societari il 04.05.2017, nel quale si tracciavano le linee strategiche da adottarsi nel triennio 2017-2019, Piano che è stato necessario aggiornare, integrare e superare col presente documento a causa degli eventi occorsi in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio 2017 e per tutto quanto avvenuto durante l'esercizio in corso che ormai volge al termine".

"La strada per il risanamento è, quindi, tracciata ma è anche stretta e difficile, piena di difficoltà ed imprevisti, ma è al contempo la stessa strada che dovranno percorrere tutte le aziende di trasporto pubblico, afferenti al ns. bacino e che oggi, più che in passato, si trovano in difficoltà se non addirittura con procedure concorsuali in atto"

Il Piano elenca, poi, i contratti di servizio in essere, i quali garantiscono complessivamente, assieme all'attività di vendita dei titoli di viaggio, un valore complessivo della produzione superiore ai 3,5 milioni di Euro.

Il Piano dichiara che "I problemi di CIT, *da sempre sotto gli occhi di tutti*, iniziano almeno dal 2011, anno, a partire dal quale si sono concretizzate rilevanti ed unilaterali modifiche (riduzioni chilometriche e dei corrispettivi) al contratto di servizio TPL extraurbano, all'epoca di competenza della Provincia di Alessandria e, da metà 2017, passato all'Agenzia della Mobilità Piemontese.

I disequilibri derivanti dai servizi TPL, sommati ai ritardi nei pagamenti di cui sopra, compensati solo in parte dagli introiti derivanti dalla bigliettazione, comportano, da tempo, una situazione finanziaria di difficoltà, causata proprio dalle riduzioni, di cui al punto che precede, col rischio di ripercussioni anche sotto il profilo patrimoniale.

L'entrata in vigore delle nuove norme sulle società partecipate nel settembre 2016, unitamente allo stato di pre-crisi, presente già nel novembre 2016, avevano portato al precedente Piano di ristrutturazione del maggio 2017.

Di conseguenza, a partire dal mese di giugno 2017, coerentemente con quanto previsto, l'Amministrazione aveva intrapreso il percorso di ristrutturazione aziendale che, secondo il Piano, potrà produrre frutti non prima degli esercizi 2020 e 2021".

Conformandosi a quanto osservato, nella relazione al bilancio 2017, sia dal Revisore unico (Istituito, ai sensi dell'art. 3, del D.Lgs. 175/2016) che dal Collegio sindacale, Organi, i quali avevano condotto un'attenta valutazione del rischio d'impresa, in merito alla "continuità aziendale", come espressamente richiesto dall'art. 14, co. 2 D.Lgs. n. 175/2016, il Cda della società adottava il Piano di risanamento, "ritenendolo necessario allo scopo di prevenire l'aggravamento della crisi."

I dati riportati dal Piano mostrano con tutta evidenza la contrazione dei servizi e dei corrispettivi nel triennio 2015-2017:

Tabella con le riduzioni chilometriche 2015 — 2016 — 2017

	Contratto di servizio TPL (Provincia AL —		Contratto di servizio Novi (Urb/Sco/Dis)	
2015	KM	535.763	KM	152.690
2016	KM	522.848	KM	143.200
2017	KM	509.571	KM	130.000

Tabella con le riduzioni dei corrispettivi 2015 - 2017

	Contratto di servizio TPL (Provincia AL — AMP)	Contratto di servizio Novi (Urb/Sco/Dis)
2015	€ 829.446,00	€ 608.426,00
2016	€ 767.933,00	€ 603.527,00
2017	€ 737.889,00	€ 561.380,00

Di seguito le principali voci gestionali:

<u>Voci di entrata :</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Corrispettivi contratto di servizio extraurbano	€ 737.889,00	€ 767.933,00
Vendita titoli di viaggio extraurbano	€181.056,00	€182.387,00
Vendita abbonamenti extraurbano	€144.470,00	€ 139.654,00
Corrispettivi contratto di servizio urbano Novi	€ 271.909,00	€ 271.909,00
Vendita titoli di viaggio urbano	€ 12.859,00	€18.119,00
Vendita abbonamenti urbano	€ 2.847,00	€ 3.110,00
Servizio scolastico Novi *	€115.776,00	€115.776,00
Servizio scolastico extraurbano	€113.718,00	€ 113.614,00
Trasporto disabili Novi	€ 21.682,00	€ 18.182,00
Incassi parcheggi Novi	€ 303.118,00	€ 299.255,00
Incassi servizi di Noleggio pullman c.c.	€ 597.034,00	€ 630.605,00
Incassi servizi funebri	€ 333.273,00	€ 351.782,00
Ricavi diversi (rimborsi CCNL e oneri malattia)	€ 226.772,00	€ 238.997,00

Voci di costo:	2017	2016
Personale	€ 2.308.391,00	€ 2.332.660,00
Carbolubrificanti	€ 408.251,00	€
Servizi di officina	€112.642,00	€
Assicurazioni	€102.055,00	€
Pezzi officina	€ 45.055,00	€
		37.637,0

Riepilogo	2017	2016
Valore della produzione	€ 3.542.878,00	€ 3.495.842,00
Totale costi della produzione	€ 3.996.936,00	€ 3.950.733,00
Contributi/Quote ripiano	C 462.000,00	€ 467.000,00

Organico	2018	2017	2016
Numero dipendenti	45	49	51
Numero autisti	30	33	34
Chilometri totali annui percorsi	600.000*	639.571	666.0
Percorrenza annua autisti	20.000 *	19.380	19.58

Il Piano sottolinea che "Nel complesso l'attività aziendale, pur trovandosi da qualche anno in trend negativo (con le progressive riduzioni di chilometraggio) e con un organico mantenuto allo stesso livello fino a tutto il 2016, nel 2017 fa segnare un leggero aumento in controtendenza, dato che ha bisogno di conferme nei prossimi esercizi."

"Confrontando i costi del personale 2016 e 2017, si nota l'inizio di un percorso di riduzione (differenza in calo di € 24.269,00), dovuto all'entrata in quiescenza di un dipendente con blocco del turn over.

Le altre principali voci di costo, sempre nel confronto tra 2016 e 2017, sono in aumento, principalmente a causa dell'incremento dei prezzi del carburante.

Tra le voci di costo, con maggiore incremento, rispetto all'anno precedente, vi sono i servizi di manutenzione (servizi di officina) e l'approvvigionamento dei pezzi meccanici

(aumento dato dalla sempre maggiore obsolescenza dei mezzi), così come in aumento sono gli oneri assicurativi”.

In particolare, nonostante le prospettate riduzioni di attività e chilometraggio, l'incremento del valore della produzione di € 47.000,00, sostanzialmente, pareggia l'incremento dei costi (pari ad € 46.200,00): si tratta di un dato che, di per sé, dimostra le difficoltà oggettive nella ristrutturazione aziendale.

c) Il Piano, comunque, evidenzia che “Il Conto Economico 2017 chiude con una perdita pari ad € 462.000,00, che, a seguito degli impegni corrispondenti, assunti dai Comuni interessati, anche a seguito dell'adozione del presente Piano, verrà interamente ripianata garantendo pienamente la continuità aziendale.

I Comuni Soci stanno dimostrando una piena e totale presa di coscienza dello stato attuale della società, sia sotto il profilo finanziario che sotto quello patrimoniale, unitamente allo stato di obsolescenza dei mezzi che richiede un forte intervento in investimenti in conto capitale.

I Comuni Soci si obbligano a garantire con i loro contributi, anche attraverso accordi di programma o patti parasociali, la continuità aziendale e la liquidità per i prossimi tre esercizi (oltre a quello in corso), onde consentire all'azienda non solo di entrare in equilibrio ma altresì di produrre utili a partire dall'esercizio 2021 portando a compimento il presente documento.”

Il Piano, preso atto delle criticità esaminate nonché della chiusura in perdita dell'esercizio 2017, si pone l'obiettivo gestionale di mantenere agli stessi livelli l'attività aziendale e, contemporaneamente, di procedere ad un progressivo riassorbimento della perdita a partire dall'esercizio 2019.

Per ottenere questo fondamentale risultato e garantire in maniera permanente la continuità aziendale, sono state individuate le seguenti linee strategiche:

- “1. sottoscrizione da parte dei Soci di un accordo di programma o di un patto parasociale, che li impegna a sostenere l'azienda ed a portare a compimento i contenuti del Piano, con interventi sia di natura patrimoniale (capitale sociale a garanzia dei terzi) che finanziaria (a garanzia dei flussi di cassa);
2. revisione dei servizi extraurbani e urbani a domanda debole/assente, a parità di chilometraggio, tramite negoziazioni con gli enti interessati e con i committenti/affidatari, senza pregiudicare il servizio pubblico ed implementando servizi a chiamata;
3. sviluppo attività di marketing su prodotti e brand (settori in regime di libero mercato);
4. piano rinnovo mezzi;
5. rilancio deposito aziendale per uffici e produzione energia elettrica;
6. sviluppo dei servizi sul mercato che generano utili (Noleggio con conducente, Parcheggi e Onoranze funebri);

7. abbattimento dei costi del personale con interventi di favore per uscita anticipata dei dipendenti.

d) Tutto ciò premesso, la Sezione rileva che nel Piano si attribuisce ai Soci l'onere di "...sostenere l'azienda per tutto l'arco del Piano sia sotto il profilo dei flussi di cassa che sotto il profilo patrimoniale".

Più nel dettaglio:

- I Comuni Soci, secondo il Piano, si impegnano ad accordare sostegno riguardo al ripiano perdite dei prossimi esercizi ed in particolare per la perdita dell'esercizio 2018, con previsione di riduzione sul 2019 e 2020 e con equilibrio finanziario sul 2021.

Inoltre, "...il contributo dei Soci dovrà essere tale da garantire la liquidità di cassa e garantire altresì le risorse aggiuntive da destinare agli investimenti nel parco rotabile.

Al contempo, vista l'esposizione debitoria, nei confronti dei principali fornitori, nel Piano si prende atto della necessità di un consistente intervento di carattere patrimoniale".

Peraltro, essendo risultato che i mezzi aziendali sono sempre più obsoleti, viene programmato di procedere, nell'arco di Piano, con una spesa complessiva prevedibile di circa € 1.500.000,00, nel triennio 2019/2020/2021.

Nel Piano si riconosce e si confida che, attraverso un simile graduale rinnovamento tecnologico, si potranno realizzare considerevoli risparmi di carburante, considerando l'ingresso sul trasporto urbano dei mezzi a metano o elettrici.

A tal fine, sempre secondo il Piano, "la società necessiterà del sostegno dei soci e/o di partner bancari, che possano supportare tali investimenti, necessari nel prossimo triennio, per garantire i servizi, con adeguati standard di sicurezza e comfort, e consentire all'azienda il mantenimento dei requisiti tecnici per poter validamente partecipare alle prossime gare di bacino che saranno bandite dall'Agenzia della Mobilità Piemontese.

Quanto alle risorse umane, per il triennio 2018/2019/2020, viene prevista:

- la verifica della possibilità di ipotesi di mobilità e/o comando presso altri enti o aziende partecipate, con accompagnamento alla quiescenza;
- la verifica della possibilità di proporre interruzioni anticipate del rapporto di lavoro concordate in sede protetta con incentivi all'esodo;
- vista la situazione di pre-crisi, allo scopo di assicurare la conservazione degli attuali livelli occupazionali, viene prevista l'apertura di un tavolo di contrattazione, avente ad oggetto il contratto integrativo aziendale e tutti gli accordi integrativi ad personam, attualmente presenti, aprendo una nuova fase di rinegoziazione dello stesso".

risorse umane	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Totale dipendenti	49 (-5/+1)	45 (-6)	39 (-2)	37
Numero autisti*	33 (-3)	30 (-3)	27 (-1)	26
Numero amministrativi	5	5 (-2)	3 (-1)	2
Pompe funebri**	6 (-1)	5	5	5
Parcheggi***	2	2 (-1)	1	1
Officina****	2 (-1/+1)	2	2	2
Pulizia mezzi	1	1	1	1

Risorse umane	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Totale dipendenti	49 (-5/+1)	45 (-6)	39 (-2)	37
Numero autisti *	33 (-3)	30 (-3)	27 (-1)	26
Numero amministrativi	5	5 (-2)	3 (-1)	2
Pompe funebri**	6 (-1)	5	5	5
Parcheggi ***	2	2 (-1)	1	1
Officina ****	2 (-1/+1)	2	2	2
Pulizia mezzi	1	1	1	1

e) Il Piano, infine, tratta della eventuale cessione di una parte delle quote azionarie detenute dai comuni soci, contemplando due opzioni:

1) la possibilità di procedere, tramite procedure di evidenza pubblica, alla ricerca di un partner industriale, allo scopo di partecipare alle future gare regionali, con chances di aggiudicazione (in A.T.I. o R.T.I.);

2) la possibilità di prevedere una cessione delle quote azionarie ed un avvicendamento nella proprietà, aprendo all'ingresso di un socio privato che acquisisca il controllo della società e fornisca il sostegno necessario alla continuità aziendale e agli investimenti.

Una prima verifica dello stato di attuazione del predetto Piano di risanamento della C.I.T. spa risulta avvenuto nel mese di luglio 2019, sulla base della situazione al 31 maggio 2019.

Nella successiva Relazione, datata 9 luglio 2019 ed a firma del Presidente della C.I.T. spa, viene illustrata una perdita per l'esercizio 2019 ammontante a - 348.000 euro, perdita che, riparametrata al 31 maggio 2019 (vale a dire, ad un dato parametrato ai primi cinque mesi dell'anno) ammonta a - 145.000 euro.

I dati di bilancio, tuttavia, evidenziano una perdita al 31 maggio 2019, pari a -235.174, nettamente superiore alle previsioni del Piano.

Viene, altresì, segnalato che l'Ebitda, vale a dire, il risultato d'esercizio al lordo degli ammortamenti, delle svalutazioni, degli oneri finanziari e delle imposte, si presentava in negativo.

f) Successivamente, il 30 settembre 2019, sempre a cura del Presidente della Società C.I.T Spa, viene redatta un'ulteriore relazione sullo stato di attuazione del Piano di ristrutturazione e risanamento 2018/2021.

Dal richiamato documento risulta che, fra gli indicatori più preoccupanti, figurano quelli relativi all'indebitamento in genere, all'esposizione debitoria nei confronti dei principali fornitori (su tutti i fornitori del carburante ed a seguire i servizi meccanici e le assicurazioni), ai debiti verso l'erario e verso gli enti previdenziali, debiti che, già in precedenza, superavano la soglia tollerabile ed ai quali si aggiungeva il totale mancato accantonamento di fondi per i trattamenti di fine rapporto dei dipendenti, oltre ad una situazione patrimoniale molto fragile.

In generale, il constatato riferito progressivo accumulo di altro debito, sotto il profilo patrimoniale ed economico-finanziario della società, era giudicato sintomatico di una situazione di assoluta precarietà, in rapporto alla continuità aziendale ed alle garanzie fornite ai creditori, situazione cui si sarebbe potuto porre rimedio solo "... attraverso un rilevante flusso di risorse finanziarie per la ripatrimonializzazione e realizzazione di investimenti per il rinnovo del parco mezzi" (v., Relazione a firma del presidente del C.I.T. spa in data 30 settembre 2019)".

Il conseguente monitoraggio, resosi necessario per verificare l'andamento gestionale, e, nel contempo, lo stato di avanzamento, così da evidenziare eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi, rendeva, successivamente, palese, in sede di relazione sullo stato di attuazione del Piano di risanamento, aggiornato al 30 settembre 2019, un rilevante peggioramento della situazione finanziaria rispetto al precedente recente rilevamento (v., relazione trasmessa, peraltro, con documento non firmato).

g) Ad ogni buon conto, al 30 settembre 2019, secondo la relazione da ultimo richiamata, accentrata sul raffronto fra il Piano e la situazione contabile della società al 30 settembre 2019, la perdita per l'esercizio 2019 era prevista in - 348.000 euro e, riparametrata al 30 settembre 2019, pari a - 261.000 euro.

Gli stessi dati di bilancio evidenziano una perdita al 30 settembre 2019 pari a -344.888 euro, nettamente in aumento rispetto alle previsioni di piano, come infra rappresentato:

Descrizione	piano 2019	Piano al 30/09	slancio 30/9	Differenze
valore della produzione	3.282.000,00	2.461.500,00	1.130.890,47	330 609,53
carburanti	357.000,03	267.750,00	232.813,44	14 936,56
altri consumabili	136.000,00	102.000,00	59,817,46	42.182,54
ricambi	58.003,00	43.500,00	48.419,09	-4.919,09
servizi di manutenzione	189 000,00	141.750,00	84.032,98	57 717,02
assicurazioni	101.000.00	75.750,00	45.260.75	30.489,25
costo personale diretto	1.585.000,00	1.188.750,00	1.171.063.25	17 686.95
detta magazzino	0.00	0		0
godimento beni di terzi	136.000,00	102 000,00	176349,24	-74.549,24
costi del personale	369.000,00	276 750,00	194.957,03	81.792,97
oneri diversi di gestione	70 000,00	52 500,00	20.927,82	31.572,18
compensi amministrativi e sindaci	64.000,00	48.000,00	35.459,78	12.540,22
spese per servizi utente	226.000,00	169 500,00	206.485,22	-36.985,22
ammortamenti e svalutazioni	271.000,00	203.250,00	153.510,00	49 740.00
proventi ed oneri finanziari	9.000,00	6.750,00	15 143,48	-8.391,48
imposte e tasse	0	0.00	5.988,73	-5.988.73
perdita	-348.000,00	-261.000,00	-344 888.48	83.888,48

p.s.: non sono stati considerati Euro 2.623 di plusvalenze patrimoniali che ridurrebbero la potenziale perdite da 83.888,48 ad Euro 81.265,48

Dalla Relazione di monitoraggio emergeva, inoltre, che il valore della produzione (ricavi) differiva di circa 330.609,53 euro, rispetto a quanto previsto dal piano (- 13,43 %), mentre vi era un incremento dei soli costi, relativamente al costo dei ricambi (+4.919), del godimento beni di terzi (+74.549) e delle spese per servizi (+36.985), del costo per gli oneri finanziari (+8.391), del costo per imposte e tasse (+5.989), mentre per le altre voci figurava una sensibile riduzione rispetto a quanto previsto nel piano.

Perdite, per il resto, ampiamente generalizzate: dal settore del costo dei carburanti e lubrificanti (-34.937), a quello del costo di altri beni consumabili (-42.183), a quello del costo servizi di manutenzione (-57.717), dal costo delle assicurazioni (-30.489), dal costo del personale diretto (-17.687), dal costo del personale impiegatizio (-81.793) e dal costo di oneri diversi di gestione (- 31.572), nonché ancora dal costo del compenso degli amministratori e sindaci (-12.540) , e da quello delle utenze (18.897) e degli ammortamenti (-49.740).

	piano al 30/09	bilancio al 30/09
Valore della produzione	2.461.500,00	2 130.890,47
carburanti	267.750,00	232.813,44
altri consumabili	102.000,00	59.817,46
ricambi	43.500,00	48.419,09
servizi di manutenzione	141.750,00	84.032,98
assicurazioni	75.750,00	45.260,75
costo personale diretto	1.188.750,00	1.171.063,05
delta magazzino	0,00	
MARGINE OPERATIVO LORDO	642.000,00	489.483,70
godimento beni di terzi	102.000,00	176.549,24
costi del personale	276.750,00	194.957,03
oneri diversi di gestione	52.503,00	20 927,82
compensi amministr. e sindaci	48.000,00	35.459,78
spese per servizi	169.500,00	206.485,22
utenze	44.250,00	23.352,88
EIBITDA	-51.000,00	-170.248,27
ammortamenti e svalutazioni	203.250,00	153.510,00
EBIT	-254.250,00	-323.758,27
proventi ed oneri finanziari	6.750,00	15.141,48
EBT	-261.000,00	-338.899,75
imposte e tasse	0,00	5.988,73
RISULTATO	-261.000,00	-344.888,43

Quanto all'Ebitda, lo stesso parametro si presentava in negativo, e mentre il risultato del Piano registrava una perdita di - 51.000 euro, il bilancio al 30/09/2019 dell'ente presentava una perdita di - 170.248,27 euro, con una differenza di 119.248,27 euro.

In definitiva, il bilancio d'esercizio riportava una perdita di - 235.174,54 euro, così che il Risultato d'esercizio, al 30/09/2019, differiva da quanto stabilito dal Piano nella misura di circa 83.888,48 euro in negativo.

Ulteriore elemento negativo registrato era quello riferito al valore della produzione: quest'ultimo dato, infatti, risultava inferiore di ben 330.609,53 euro.

I ricavi del trasporto extraurbano ed altri ricavi presentano, allo stesso modo, una differenza negativa, rispetto al Piano, di circa 188.169 euro, che percentualmente rappresentano un decremento del 17,40 % di differenziale.

Il trasporto urbano presentava una differenza in positivo di circa 83.171 euro, rispetto al Piano, che percentualmente rappresentava un incremento percentuale del +25,55%.

Il noleggio presentava, poi, un decremento rispetto al Piano di 16.597 Euro, che percentualmente è del -3,71%.

I parcheggi presentano un decremento di 132.887 Euro, rispetto al Piano, che, percentualmente, rappresentano un -37,30 % e le onoranze funebri presentano un decremento di - 75.377 euro, rispetto al Piano che, percentualmente, rappresenta un - 30,18 %.

La relazione concludeva, riferendo che "Dall'analisi di quanto previsto dal piano in tema di ricavi si può dedurre che il dato relativo ai trasporti extraurbani al noleggio e alle onoranze funebri sia del tutto negativo e che occorre agire per ritornare agli standard di ricavi previsti dal piano, mentre lo scostamento per il noleggio è del tutto insignificante mentre il dato positivo è rappresentato dal trasporto urbano".

All'esito dell'ulteriore istruttoria e degli accertamenti condotti, è emerso che il bilancio dell'esercizio della società, chiuso al 31/12/2019, ed approvato dalla Assemblea dei soci il 21 ottobre 2020, evidenzia una perdita di esercizio di euro 498.243, che determina un patrimonio netto euro 34.097, inferiore al minimo legale di euro 50.000 previsto per le società per azioni.

L'Amministratore Unico, che aveva già predisposto, in data 13 giugno 2020, il bilancio evidenziante, anche per effetto delle svalutazioni effettuate, relativamente ai crediti verso il socio di riferimento Comune di Novi Ligure, una perdita di euro 631.915 ed un patrimonio netto negativo di euro 99.575, sia a seguito delle Assemblee del 14 luglio 2020 (deserta) che del 25 agosto 2020 (rinvio dell'argomento per riconciliazione dei debiti / crediti), sia a seguito delle reiterate richieste da parte del socio Comune di Novi Ligure, di addivenire alla riconciliazione dei reciproci rapporti di credito / debito, pena la non approvazione del bilancio, riferiva della conclusione, dopo una laboriosa fase di verifica e serrato confronto, di un accordo transattivo con il Comune di Novi Ligure.

Sulla base di tale transazione, sottoscritta il 2 ottobre 2020, dato atto della rinuncia definitiva al credito di euro 140.820,59, vantato nei confronti del Comune, relativamente all'anno 2016 (già oggetto di integrale svalutazione mediante accantonamento al fondo svalutazione crediti), il Comune di Gavi rinunciava, sempre relativamente al 2016, al credito di euro 133.671,52, vantato nei confronti della società (regolarmente iscritto tra i debiti della stessa).

La Relazione sul Governo societario, redatta ai sensi dell'art.6, co.4, dlgs 1175/2016, annessa al bilancio d'esercizio, segnala che "gli indicatori segnaletici di potenziali situazioni di crisi aziendale evidenziano chiari elementi di debolezza, rappresentati,

principalmente, dall'erosione patrimoniale indotta dai risultati economici negativi registrati negli ultimi esercizi nonché dai rischi gravanti sulla solvibilità aziendale per effetto della prevalenza delle passività correnti sull'attivo circolante".

Entrambe queste criticità sono principalmente riconducibili alla modifica, a decorrere dall'esercizio 2017, della modalità di sostegno finanziario della gestione aziendale ed, in specie, dei servizi di TPL offerti dalla Società, da parte dei Comuni soci.

Si è infatti passati:

- da una soluzione consolidata in 40 anni di attività, consistente in contributi destinati a garantire il pareggio economico della gestione aziendale, ponendo a carico dei bilanci comunali i costi del servizio di TPL non coperti dai corrispettivi contrattuali e dai ricavi da traffico, peraltro al netto degli utili generati dalle attività a valore aggiunto;
- ad una soluzione differente, basata su ripiani ex post destinati a coprire, anziché evitare, le perdite d'esercizio fisiologicamente generate dal servizio di TPL, sempre al netto degli utili eventualmente generati dalle attività a valore aggiunto.

Tale soluzione è conforme a quella, anticipata dall'Assemblea degli Azionisti del 30/10/2018 e confermata dall'Assemblea del 23/07/2019, di coprire solo in parte la perdita dell'esercizio 2018, con effetti particolarmente gravi sotto il profilo tanto patrimoniale quanto finanziario: soluzione, codificata nel Piano di risanamento 2018-2021, che non si è dimostrato in grado di garantire gli obiettivi prefissi, come esplicitato dal progressivo peggioramento delle performance gestionali della società.

La Sezione rileva che l'indicata soluzione è stata traslata nel Piano di risanamento e ristrutturazione 2018-2021, approvato dalla richiamata Assemblea del 30/10/2018, il quale, però, alla luce dei fatti, non ha affatto garantito gli obiettivi prefissati.

Infatti, giova ripeterlo, gli esiti del Piano sono, allo stato, di aver determinato, alla data del 31/12/2019, un valore del patrimonio netto aziendale, al di sotto del minimo legale, nominalmente di € 34.097, ma sostanzialmente negativo per € - 279.310.

Per cercare di porre rimedio a tale situazione, l'Amministratore Unico ha commissionato la revisione del Piano di risanamento, ristrutturazione 2018-2021/2023, che, tenendo conto delle effettive condizioni economico-finanziarie di svolgimento della gestione, peraltro, transitoriamente aggravate dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto, nonché di alcune linee strategiche di razionalizzazione dell'attività aziendale, consenta alla Società di recuperare e consolidare uno stato di salute equilibrato e tale da garantire la continuità aziendale.

Il presupposto della revisione del Piano di risanamento e ristrutturazione è rappresentato dalla presa d'atto della pubblica utilità dei servizi di TPL prodotti dal C.I.T. e dalla necessità, per i Comuni soci, di farsi carico della relativa quota di costi della produzione, non coperti dai corrispettivi dei contratti di servizio e dai ricavi da traffico, al netto degli utili generati dalle linee di attività a valore aggiunto.

Questo, quantomeno, sino al prossimo affidamento del servizio da parte dell'Agencia della Mobilità Piemontese, con cui i Comuni soci potranno peraltro negoziare migliori condizioni di remunerazione dei servizi di TPL svolti nell'area novese.

Inoltre, la revisione del Piano dà atto della volontà espressa dai Comuni soci di convertire in mista la Società, attraverso la selezione, mediante apposita gara cd. "a doppio oggetto", di un partner industriale, cui conferire il controllo aziendale ed il cui apporto potrebbe contribuire a migliorare le condizioni di efficacia, efficienza ed economicità della gestione aziendale.

In caso contrario, l'unica alternativa – ad avviso dell'Amministratore Unico - pare rappresentata dalla messa in liquidazione della Società.

La Sezione prende atto, altresì, che nella Assemblea dei soci C.I.T. Spa del 21 ottobre 2020 la amministrazione comunale di Gavi si è astenuta tanto in ordine all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2019, quanto in relazione all'approvazione del nuovo Piano di risanamento, asserendo l'impossibilità di un compiuto esame della pertinente documentazione stante il recente insediamento.

Il Nuovo Piano di risanamento, la cui elaborazione è stata affidata ad un soggetto diverso rispetto all'advisor, che ha elaborato la prima versione del mese di ottobre 2018, è stato pertanto approvato dai soci nella stessa Assemblea del 21 ottobre 2020, nella versione "c)" denominata "Sopravvivenza in perdita".

Questa versione del Piano prevede "la ricostituzione minimale del capitale aziendale, contributi a ripiano perdite d'esercizio sino al 30/06/2021 ed, entro tale termine, conversione in mista della Società, senza il rilascio di fidejussioni e con rinvio del rinnovo della flotta aziendale (riflette l'indirizzo espresso dal Comune di Novi Ligure, in qualità di Azionista di riferimento).

A questa soluzione sembra corrispondere una transitoria fragilità economica, finanziaria e patrimoniale, che, nell'intento del proponente Comune di Novi Ligure, dovrebbe essere superata dalla conversione in mista della Società, da realizzare entro il 30/06/2021.

Dipendendo il risanamento e lo sviluppo aziendali integralmente dal piano industriale, che sarà predisposto dal socio operativo, selezionato attraverso l'apposita gara a doppio oggetto, i cui contenuti al momento non sono noti, la sopra descritta versione della revisione del Piano di risanamento e ristrutturazione viene necessariamente limitata, sotto il profilo temporale, alla data del 30/06/2021.

Le perdite subite dalla Società, sino a tale data, viene previsto che siano coperte dai Comuni soci, senza necessità di sottoscrivere un apposito accordo di programma, in considerazione della brevità del periodo considerato: al Comune di Novi Ligure competerà, comunque, garantire l'economicità del servizio di TPL urbano, come previsto dalla relativa convenzione stipulata con l'A.M.P.

Dalla Assemblea dei soci emerge, altresì, la necessità di ricostituire il capitale della società C.I.T Spa, e di far sì che il versamento della quota di ripiano perdite, prevista

nella prima versione del Piano di risanamento, approvato dai soci all'unanimità il 30 ottobre 2018, rappresenti un obbligo per tutti i soci.

h) A fronte delle perdite così individuate, nel corso dell'istruttoria, è stato accertato (v., nota prot. n. 4445 del 15 luglio 2020) che il Comune di Gavi avesse effettuato l'accantonamento obbligatorio ex art. 21 del d.lgs. n. 175/2016 (secondo cui "Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione").

Come precisato, infatti, sul punto, nella nota richiamata, nel Conto del Bilancio dell'esercizio 2019, è stata accantonata la somma di euro 74.014,44, quale fondo perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle società partecipate, ai sensi dell'art.21, commi 1 e 2 del d.lgs. n.175/2016.

E' emerso, inoltre, che, per l'anno 2018, il Comune di Gavi avesse erogato, a favore di C.I.T. spa, la somma di euro 60.769,28, quale quota di ripiano delle perdite derivanti dall'esercizio 2017, "come da richiesta della medesima società" (v., nota prot. n. 180509 del 10 settembre 2018).

i) Ciò premesso, la Sezione ritiene doveroso rammentare il disposto dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., secondo cui in caso di crisi aziendale non costituisce un idoneo piano di risanamento "la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5".

Nel contempo, occorre porre l'accento sul fatto che, giusta il comma 5 del medesimo articolo, non è possibile "salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato

dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma”.

l) La Sezione osserva, innanzitutto, che il Piano non è stato comunicato ai sensi dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 175/2016 alla Corte dei conti.

Inoltre, il Piano, recentemente trasmesso, contempla (v., sub d), l'intervento da parte dei Comuni soci, al fine di mantenere la continuità aziendale, finanziariamente sostenibile, attraverso il ripiano della perdita di esercizio 2018, pari ad euro 676.624 euro e della perdita di esercizio 2019 stimata in euro 348.000 euro, dopo che già l'esercizio 2017 si è chiuso nettamente in perdita.

Come ricostruito in narrazione, è stato varato il Piano di risanamento nonché il ripiano delle perdite di esercizio, in ordine alle quali il Comune di Gavi nel 2018 ha erogato, a favore di C.I.T. spa, la somma di euro 60.769,28, quale quota di ripiano delle perdite derivanti dall'esercizio 2017, per la quota di partecipazione societaria detenuta (pari, come detto, al 16,19%).

Come si deduce, in relazione all'andamento della gestione dell'esercizio 2019, dal monitoraggio del Piano, che registra, in buona sostanza, una revisione delle previsioni, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società appare sempre più “fragile e precaria in rapporto alla continuità aziendale ed alle garanzie fornite ai creditori”.

All'esito di tale monitoraggio, la Sezione riscontra una serie di elementi, rectius, di sintomi negativi, che incidono pesantemente sulla gestione della società e si riflettono sull'ente locale socio, quali:

- le risultanze di attività di accertamento dei crediti aziendali, emerse in sede di redazione del Piano di ristrutturazione, crediti fino ad allora non contabilizzati, con previsioni negative in merito alla loro effettiva esigibilità ed attività di recupero degli stessi;
- la non realizzata conclusione delle procedure, attivate e non ancora terminate, di uscita concordata delle risorse umane;
- la necessità di urgente riparazione dei parcometri guasti e dell'intensificazione dei controlli nel settore parcheggi con l'utilizzo flessibile del personale dipendente;
- l'implementazione dell'attivazione dei controlli a bordo dei mezzi sia urbani che extra urbani, sempre con forme flessibili di utilizzo del personale aziendale;

- l'improrogabilità di definire l'interlocuzione con gli istituti di credito, già contattati per l'apertura di linee di credito per gli investimenti, aperture di credito fino ad ora mai accordate;
- la necessità di pervenire ad un punto fermo, quanto all'interlocuzione con gli operatori di mercato, per l'acquisizione o l'utilizzo di mezzi nuovi o usati (anche per non perdere la possibilità di accedere ai contributi regionali al 50% sui mezzi nuovi);
- l'altrettanto doverosa attività di conclusione dell'interlocuzione avviata con operatori privati, asseritamente, interessati all'ingresso nella compagine azionaria della società.

Peraltro, merita segnalare che, allo stato, oltre ai verbali delle Assemblee del 30 ottobre 2018 (con cui venne approvato il Piano), e delle Assemblee successive (sopra citate) di cui è stata acquisita notizia, non risulta alcuna predisposizione, da parte degli Organi, a ciò legittimati, del programma di valutazione del rischio aziendale, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016, programma, oviamente, da sottoporre con la massima sollecitudine all'Assemblea dei Soci.

L'unico atto, messo a disposizione di questa Sezione, è la Delibera n. 18 del 30 dicembre 2019, del Consiglio comunale di Gavi, con la quale l'ente, preso atto del Piano di risanamento adottato per la società C.I.T. spa, deliberava di "...approvare la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione 2018 delle società partecipate dal Comune di Gavi, mantenendone la partecipazione - ivi compresa quella nei confronti della C.I.T. spa".

Ad ogni buon conto, in relazione alla situazione emersa dall'istruttoria del Comune di Gavi, nel Conto del Bilancio dell'ente dell'esercizio 2019 è stata accantonata la somma di euro 74.014,44, quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle società partecipate, ai sensi dell'art.21, commi 1 e 2 del d.lgs. n.175/2016.

Se ne deduce che, salvo prova contraria, non risultante agli atti, per quanto concerne la liquidità, la principale fonte di copertura, a titolo di nuove risorse finanziarie, è fondata proprio sul ripiano delle perdite degli esercizi pregressi, tutti, come detto, chiusi in perdita, giusta art. 21 del d. Lgs. n. 175/2016.

A questo punto, la Sezione ritiene opportuno subito rammentare che la norma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), prevede che, qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l'Ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l'importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell'anno successivo (adempimento curato dall'Ente, v. sopra).

Viene, dunque, creata una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la conseguenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo, con l'obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati.

Come precisato dalla giurisprudenza contabile, "il meccanismo dell'accantonamento risponde all'esigenza di consentire una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti locali e si pone quindi nell'ottica della salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri degli enti stessi. Le citate disposizioni prevedono anche che le somme accantonate nel fondo vincolato in questione tornino nuovamente nella disponibilità dell'ente partecipante (e possano cioè essere destinate alla copertura di spese effettive) qualora il medesimo ripiani le perdite di esercizio o dismetta la partecipazione, oppure il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Lo stesso effetto si realizza ove le perdite conseguite in esercizi precedenti siano ripianate dagli stessi soggetti partecipati, cioè siano riassorbite attraverso la gestione successiva" (v., Sez. Liguria, deliberazione n. 24/2017/PAR).

L'adempimento dell'obbligo di accantonamento di quote di bilancio, in correlazione ai risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, non comporta l'insorgenza a carico dell'Ente socio, anche se unico, di un conseguente obbligo di ripiano di dette perdite o all'assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato (come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza contabile).

L'introduzione della disciplina in esame non ha significato il venir meno del sistema di limiti individuato dalla stessa giurisprudenza con riguardo alla possibilità per gli enti locali di ricorrere a tali operazioni nell'ambito dei rapporti finanziari con le proprie partecipate (per tutte cfr., per esempio, Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 410/2016/PRSE e la numerosa giurisprudenza ivi richiamata; cfr. anche il referto della Sezione delle Autonomie di cui alla deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG).

Pur in presenza degli accantonamenti in argomento, pertanto, il "soccorso finanziario" nei confronti degli organismi partecipati si ritiene permanga del tutto precluso, allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio, presa in considerazione dall'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con disposizione confermata dall'art. 14, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, situazione che ricorre ampiamente nella fattispecie. Questa Sezione si riserva, pertanto, di valutare nei controlli sul rendiconto 2019 la correttezza delle erogazioni effettuate dall'ente locale a favore della società in esame, alla luce del richiamato art 14, d.lgs. 175/2020.

Peraltro, anche con riguardo ai precetti normativi, appena richiamati, è stata riscontrata la coerenza con i principi e le disposizioni dell'Unione europea, che vietano la possibilità per i soggetti, che operano nel mercato comune, di beneficiare di diritti speciali ed esclusivi o, comunque, di privilegi di qualsiasi natura in grado di alterare la normale esplicazione dei meccanismi di concorrenza nel mercato.

Ne deriva, pertanto, che un ente locale, che dovesse assorbire e, sistematicamente, a carico del proprio bilancio, i risultati negativi della gestione di un organismo partecipato,

pur in presenza degli accantonamenti prudenziali di cui all'art. 21 in oggetto, sarà tenuto a dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito, in relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziando in particolare le ragioni economico-giuridiche dell'operazione, le quali, devono necessariamente essere fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente e positivamente sostenibile.

Non è così ipotizzabile né fattibile, legittimamente, un obbligo delle amministrazioni partecipanti – fra cui il Comune di Gavi - di ripiano reiterato delle perdite, dal momento che le stesse amministrazioni hanno comunque una limitazione nel capitale conferito.

m) Dalla lettura delle Relazioni – di cui sopra, sullo stato di attuazione del Piano di ristrutturazione e risanamento 2018/2021 – la Sezione rileva scostamenti significativamente negativi rispetto a quelli ipotizzati nel Piano di ristrutturazione aziendale.

Soprattutto, la Sezione rimarca l'esistenza di oggettive evidenti criticità, sia legate al precario recupero dei crediti, di cui al Piano originario, confermate in sede di monitoraggio, sia aggravate dalla difficoltà di accedere al credito bancario.

In buona sostanza, i sintomi negativi della gestione, da subito manifestatisi, nel tempo si sono amplificati:

- come attestato nella relazione del 20 settembre 2019, "considerato il capitale sociale e considerate le perdite di esercizio - nonostante le azioni intraprese dagli amministratori per quanto di loro competenza sul versante dei costi strutturali -" si sono incrementati i debiti verso i fornitori e verso l'erario;

- visti, altresì, gli importi dei Tfr del personale in uscita, "la società avrebbe immediato bisogno di un rilevante flusso di risorse finanziarie per la ripatrimonializzazione e la realizzazione di investimenti per il rinnovo del parco mezzi che nell'arco del Piano doveva essere di circa 2 milioni di euro"; in realtà, per quanto consta, risulta l'esistenza di oggettive evidenti criticità, sia legate al precario recupero dei crediti riportati nel piano originario e nel documento di monitoraggio, sia aggravate dalla difficoltà di accedere al credito bancario, tanto è vero che, sulla base dei riscontri istruttori, nessuna trattativa risulta, ad oggi, conclusa con la concessione del richiesto finanziamento;

- anche sotto il profilo degli investimenti, al di là della capacità di onorare debiti pregressi, "considerate le condizioni in cui versano le finanze dei comuni soci ed i vincoli, ai quali i medesimi sono sottoposti, da un anno a questa parte (ovvero dalla data di approvazione del Piano di ristrutturazione e risanamento 2018/2021), gli investimenti previsti non si sono mai potuti realizzare"; ciò ha causato, una situazione di totale stallo con pericolo di interruzione dei servizi e della continuità aziendale, con grave pregiudizio nei confronti dei cittadini (v., relazione 20 settembre 2019, cit.);

- l'entità, sostanzialmente stabile nel tempo, dei costi di struttura è tale da richiedere un margine derivante dalla differenza tra valore della produzione e costi variabili, che può essere garantito solo da maggiori volumi di servizi resi;

- lo squilibrio ricavi-costi, con conseguente criticità dei conti economici, è andata crescendo negli esercizi con conseguente connessa criticità finanziaria derivante dai risultati di esercizio negativi, al punto che, nella Relazione richiamata, si conclude, dando atto delle positive intenzioni dei soci e del lavoro svolto dagli organi societari ma esternando, altresì, "...la materiale impossibilità a dare implementazione alla realizzazione del Piano di ristrutturazione".

Ciò premesso, preso atto di tutte le criticità, sopra evidenziate, in merito alla situazione finanziaria della menzionata società partecipata, le quali, allo stato, non consentono di attribuire al Piano di ristrutturazione aziendale una valutazione di idoneità, così come, al contrario, richiesto dalla legge, si invita l'amministrazione comunale di Gavi, a valutare attentamente le future scelte di governance della partecipata C.I.T. spa, ad assumere le iniziative necessarie per il superamento delle criticità evidenziate e, nel rispetto delle previsioni di legge, ad attuare ogni utile azione affinché le criticità rilevate in ordine alla società non incidano ancora pesantemente sugli equilibri dell'ente.

In particolare, la Sezione, tenuto conto della rilevante situazione di criticità aziendale, legata al precario recupero dei crediti, alla mancanza di liquidità, alla rappresentata conseguente difficoltà di accedere al credito bancario, alla gestione aziendale inefficiente, rappresentata, fra l'altro, dall'obsolescenza del parco automezzi, dall'aumento del fabbisogno di liquidità, con il rischio di sospensione delle forniture e della conseguente interruzione del servizio, ritiene doveroso che l'Ente locale solleciti la società C.I.T. spa a voler tempestivamente predisporre una revisione del piano di risanamento presentato, che tenga conto dei fatti sopradescritti ed, esaminato il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, adotti le scelte conseguenti, tenuto conto che, in concreto, il predetto Piano si è rivelato inattuabile e che la società dovrà individuare con tempestività le misure correttive, atteso che le reiterate perdite della medesima continuano a gravare in modo determinante sugli equilibri economico-finanziari dell'ente locale Gavi - oltre che sugli equilibri economico-finanziari degli altri enti locali soci - e sulla stabilità dei relativi bilanci, situazione già particolarmente gravosa negli anni 2017, 2018 e 2019 e di recente destinata a peggiorare a causa dell'emergenza COVID .

Con la presente pronuncia la Sezione riserva di verificare l'efficacia e la sufficienza delle azioni e delle misure, che verranno adottate dall'Ente, all'esito di un rigoroso monitoraggio della situazione, afferente la partecipata C.I.T. s.p.a., con particolare riguardo alle criticità connesse alla emergente scarsa remuneratività ed al riscontrato precario equilibrio patrimoniale.

A tal fine, si dispone che l'Ente provveda a trasmettere a questa Sezione regionale di Controllo, entro tre mesi, una relazione circa lo stato di attuazione e gli effetti dei provvedimenti assunti, corredata di motivato parere dell'Organo di revisione.

Si sollecita, nel contempo, l'Organo di revisione a fornire all'Ente ogni dovuta collaborazione nonché a svolgere un'attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità

evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate, al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

Si ritiene, peraltro, necessario riservarsi le ulteriori verifiche sull'osservanza delle predette Indicazioni, nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalle Sezione sui principali documenti contabili dell'ente, in particolare sin dall'esame del questionario inerente al rendiconto dell'esercizio 2019.

Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

ACCERTA

- la chiusura in perdita degli esercizi 2017 - 2018 - 2019 della C.I.T. s.p.a., società di cui il comune di **GAVI (AL)** detiene il 16,19 % del pacchetto azionario;
- che tale situazione ha già prodotto conseguenze rilevanti per il bilancio dell'ente locale socio, il quale ha dovuto rifondere importi rilevanti per ripianare le perdite pro-quota;
- che il piano di risanamento non è stato comunicato alla Corte, come previsto dall'art. 14, co. 5, d.lgs. n. 175/2016;
- che il Piano di ristrutturazione e risanamento 2018/2021, ex art. 14, co. 2 e 4, D.Lgs 175/2016, della partecipata C.I.T. s.p.a., approvato dall'Assemblea dei soci il 30 ottobre 2018 e revisionato il 9 luglio 2019 ed il 30 settembre 2019, presenta oggettive e rilevanti criticità, legate al precario recupero dei crediti, alla mancanza di liquidità ed alla contestuale difficoltà di accedere al credito bancario, all'incremento dei debiti verso l'erario e verso i fornitori, alla gestione aziendale inefficiente, rappresentata, fra l'altro, dall'obsolescenza del parco automezzi, dal limitato volume dei servizi con significativo aumento di tutti i costi e diminuzione dei ricavi, tutti elementi evidenziabili nel Piano originario e nei documenti di monitoraggio;

INVITA

- l'Ente ad adottare ogni misura necessaria per assicurare un costante monitoraggio della situazione economico-patrimoniale e finanziaria della partecipazione nella C.I.T. s.p.a. nella titolarità del Comune di Gavi nonché ad assumere le iniziative necessarie per il superamento delle criticità evidenziate e, nel rispetto delle previsioni di legge, ad attuare ogni utile azione, affinché le criticità, rilevate in ordine alla società, non incidano ancora pesantemente sugli equilibri dell'ente;
- l'Ente locale socio, tenuto conto della rilevanza che la situazione debitoria della società partecipata riveste sul bilancio e sugli equilibri del comune di Gavi e degli altri Comuni partecipanti, ad attivarsi tempestivamente nei confronti della società stessa, affinché gli organi sociali competenti, a seguito di un'adeguata valutazione del rischio, adottino, senza indugio, un' idonea concreta revisione del piano di risanamento, che corregga in modo sostanziale gli effetti della crisi, in funzione dell'effettivo concreto conseguimento dell'equilibrio finanziario della società e dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero della stessa, se ancora effettivamente possibili, oppure, in caso di perduranti gravi criticità finanziarie e gestionali, adottino i provvedimenti conseguenti, indicati all'art 14, co. 1, d.lgs. 175/2016;
- l'Ente, dopo l'approvazione del piano revisionato, ai sensi dell'art 14, comma 5, d.lgs. n. 175/2016, trattandosi di servizi essenziali, a fornire formale comunicazione del medesimo alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Piemonte;
- l'Ente locale Gavi a dare tempestiva comunicazione della presente Deliberazione alla società partecipata C.I.T. spa ed a tutti i soggetti che costituiscono la compagine sociale della medesima, in particolare, a tutti gli enti locali (Novi Ligure, che, quale azionista di riferimento, detiene la maggioranza relativa delle azioni, pari al 35,73%, Serravalle Scrivia, detentore di quota pari al 12,64%, Arquata Scrivia, detentore di quota pari al 9,45%, e gli altri Comuni a seguire, Parodi, Stazzano, Voltaggio, Bosio, Francavilla Bisio, Pasturana, Borghetto Borbera, Grondona, Mornese, Carrosio, Tassarolo, Fraconalto e San Cristoforo);

DISPONE

- che l'Ente, all'esito di un rigoroso monitoraggio della situazione afferente la partecipata C.I.T. s.p.a., con particolare riguardo alle criticità connesse al precario recupero dei crediti, alla mancanza di liquidità ed alla contestuale difficoltà di accedere al credito bancario, all'incremento dei debiti verso l'erario e verso i fornitori, alla gestione aziendale inefficiente, rappresentata, fra l'altro, dall'obsolescenza del parco automezzi, dal limitato volume dei servizi con significativo aumento di tutti i costi e diminuzione dei ricavi, ed, ovviamente, ad ogni altra criticità eventualmente sopravvenuta, provveda a trasmettere a questa Sezione regionale di Controllo, entro e non oltre tre mesi, dalla ricezione della presente deliberazione, il monitoraggio circa lo stato di attuazione e gli effetti dei provvedimenti assunti, corredata di motivato parere dell'Organo di revisione;
- che l'Organo di revisione fornisca all'Ente ogni dovuta rigorosa e scrupolosa collaborazione nonché provveda sollecitamente a svolgere un'attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità;
- che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale di Gavi, per le opportune e doverose valutazioni e determinazioni di competenza nonché all'Organo di revisione dell'ente.

Si rammenta, infine, l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto.

Il Magistrato Estensore
Consigliere dott. Luigi Gili



Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositata in Segreteria il **21 dicembre 2020**

Il Direttore della Segreteria

Nicola Mendozza

